

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

## 5<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

MERCOLEDÌ 25 NOVEMBRE 1970

(66<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MARTINELLI

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE

##### Discussione congiunta e rinvio:

« Provvedimenti per gli invalidi per servizio, per i loro congiunti e per i congiunti dei caduti per servizio » (536) (D'iniziativa dei senatori Vignolo ed altri);

« Provvidenze per gli invalidi per servizio e loro congiunti » (1358):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 870, 875, 877, 878
BIAGGI . . . . .	876
DE LUCA . . . . .	876
FADA . . . . .	876
FORMICA . . . . .	876
SEGNANA . . . . .	876
SINESIO, sottosegretario di Stato per il tesoro . . . . .	877, 878
SOLIANO . . . . .	875
STEFANELLI . . . . .	876
ZUGNO, relatore . . . . .	870, 875, 876, 877

##### Discussione e rinvio:

« Conversione al 6 per cento delle obbligazioni opere pubbliche in circolazione a

tasso inferiore e istituzione di un diritto di contingenza sui mutui concessi dalle sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e impianti di pubblica utilità » (1204) (D'iniziativa dei senatori Segnana ed altri):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 878, 879, 880
FADA, relatore . . . . .	878, 879, 880
FORMICA . . . . .	880
SINESIO, sottosegretario di Stato per il tesoro . . . . .	879, 880
SOLIANO . . . . .	880

La seduta ha inizio alle ore 10,50.

Sono presenti i senatori: Andò, Baldini, Biaggi, Borsari, Buzio, Cagnasso, Colella, De Luca, Fada, Ferri, Formica, Franza, Martinelli, Pirastu, Segnana, Soliano, Stefanelli, Trabucchi, Valsecchi Athos, Zuccalà e Zugno.

Anorma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Li Vigni è sostituito dal senatore Lino Venturi.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

66ª SEDUTA (25 novembre 1970)

*Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Sinesio.*

F E R R I , *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

**Discussione congiunta e rinvio dei disegni di legge:**

« **Provvedimenti per gli invalidi per servizio, per i loro congiunti e per i congiunti dei caduti per servizio** » (536), **d'iniziativa dei senatori Vignolo ed altri;**

« **Provvidenze per gli invalidi per servizio e loro congiunti** » (1358)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: d'iniziativa dei senatori Vignolo, Brambilla, Fermariello, Samaritani, Abbiati Greco Casotti Dolores, Bonatti, Palazzeschi, Magno e Soliano: « Provvedimenti per gli invalidi per servizio, per i loro congiunti e per i congiunti dei caduti per servizio » e « Provvidenze per gli invalidi per servizio e loro congiunti ».

Data l'identità della materia dei due disegni di legge, propongo che la discussione generale di essi avvenga congiuntamente.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Dichiaro, pertanto, aperta la discussione generale.

Z U G N O , *relatore.* Ringrazio anzitutto il Presidente per aver voluto dare la precedenza a questo provvedimento che da parte della categoria è vivamente sollecitato. A titolo di informazione comunico che per il 3 dicembre è annunciata una manifestazione nazionale dei grandi invalidi per servizio, ed io credo che sia, indipendentemente da questa, un dovere, da parte della Commissione, di esaminare il più urgentemente possibile provvedimenti che interessano da vicino categorie così benemerite, come quella degli invalidi per servizio. Tra l'altro, a questo proposito, oltre a un di-

segno di legge d'iniziativa parlamentare (n. 536), c'è anche un disegno di legge d'iniziativa governativa (n. 1358). Entrambi questi provvedimenti mirano all'adeguamento delle provvidenze per gli invalidi per servizio e loro congiunti a quelle concesse in questi anni agli invalidi e mutilati di guerra e ai loro congiunti.

Invero già l'articolo 1 della legge 15 luglio 1950, n. 539, disponeva che i benefici spettanti, secondo le vigenti disposizioni, ai mutilati e invalidi di guerra nonchè ai congiunti dei caduti in guerra, fossero estesi agli invalidi per servizio e ai congiunti dei caduti per servizio. Anche l'articolo 5 della legge 3 aprile 1958, n. 474 afferma il concetto della parificazione tra le due categorie.

Del resto, è intervenuta, in questa materia, anche una sentenza del Consiglio di Stato che ha, direi in modo molto esplicito, dopo una decisione della sezione III, ritenuto questa affermazione di principio una affermazione di carattere generale, ed in sede giurisdizionale, in adunanza plenaria del 23 marzo 1959, ha stabilito, in sostanza, il principio che è più logico ritenere che con l'estensione dei benefici il legislatore abbia voluto operare un'equiparazione precisa e duratura tra i mutilati e invalidi per servizio e loro congiunti e i mutilati e invalidi di guerra e loro congiunti.

In sostanza, con le nuove disposizioni e con la nuova interpretazione del Consiglio di Stato si ritorna, salvo per quanto concerne il trattamento base, alla situazione di parità tra invalidi per servizio e invalidi di guerra e loro congiunti rispettivi, già esistente prima della legge che ha istituito le pensioni di guerra (23 giugno 1912, n. 467) e da cui ebbe origine la sperequazione tra le due categorie. Cioè, mentre la situazione, dal 1895 al 1912 è rimasta uguale tra i mutilati e invalidi per servizio e i mutilati e invalidi di guerra e rispettivi congiunti, dal 1912 le pensioni di guerra hanno avuto miglioramenti che sono continuati anche durante il periodo che va dal 1922 al 1945 e in modo particolare si sono sviluppati dal 1945 in avanti. Però dal 1948 vi è stato anche un susseguirsi di

disegni di legge, proposte e provvedimenti legislativi che hanno cercato di assimilare, di perequare i trattamenti degli invalidi per servizio con quelli degli invalidi di guerra. Cito soltanto che sono intervenuti i seguenti decreti legislativi: 26 gennaio 1948, n. 74; 9 marzo 1948, n. 258; 4 marzo 1951, n. 306 e così via, fino alla legge 3 aprile 1958, n. 474 e alla legge 23 aprile 1965, n. 488. Con tutti questi provvedimenti il Parlamento, in sostanza, ha voluto che i trattamenti e i benefici goduti dalle due categorie fossero assimilati. Senonchè dal 1965 in poi sono intervenuti due provvedimenti di notevole importanza per i titolari di pensioni di guerra e loro congiunti: la legge 18 maggio 1967, n. 318 e la legge 18 marzo 1968, n. 313.

Ora i due disegni di legge al nostro esame, quello d'iniziativa dei senatori Vignolo ed altri e quello governativo, intendono estendere tali provvidenze agli invalidi per servizio; però il disegno di legge numero 536 propone una estensione generica di tutte le disposizioni vigenti per i mutilati e gli invalidi di guerra, per quanto riguarda i vari assegni, le varie agevolazioni e indennità concesse, ai mutilati e invalidi civili e congiunti rispettivi. Tra l'altro, il disegno di legge n. 356 presuppone non solo una parificazione di benefici e trattamenti, ma anche addirittura di cause che diventerebbero intercambiabili, cioè la possibilità da parte degli invalidi per servizio di optare per il trattamento concesso agli invalidi di guerra, oppure per una differenza tra il trattamento privilegiato ordinario e il trattamento che spetterebbe loro come invalidi di guerra, così come gli invalidi di guerra possono avvalersi sia della pensione di guerra e, nel caso che siano stati dipendenti di enti pubblici o privati, possono optare, se più conveniente, per la pensione privilegiata ordinaria. Ora il principio di questa intercambiabilità delle cause non è accettabile perchè prima di tutto l'invalido di guerra, se è stato dipendente di servizio, ha due titoli per richiedere la pensione: quella ordinaria e quella di guerra. L'invalido per servizio, invece, ha uno solo di questi titoli: in sostanza ha prestato il suo

servizio presso un determinato ente militare o civile, ed ha un solo titolo onde appoggiare il diritto alla pensione. E il pretendere, come fa l'Associazione mutilati e invalidi per servizio, che i suoi aderenti possano anche chiedere il trattamento pensionistico di guerra, più quello privilegiato ordinario, è indubbiamente voler esondare, direi, dalla natura caratteristica della funzione che l'ha portato a quella invalidità; cioè, in sostanza, mentre l'invalido di guerra ha diritto alla opzione tra il trattamento privilegiato o la pensione di guerra, oppure, se ha maturato un certo periodo come dipendente civile, può chiedere anche una pensione in aggiunta alla pensione di guerra, per il servizio ordinario prestato, l'invalido per servizio non può che chiedere la pensione privilegiata che gli spetta a norma delle vigenti disposizioni. Quello che invece, sia con i principi già affermati e le leggi già ricordate, sia per tutto un complesso di norme è ormai stabilito, è che questo trattamento paritario tra le due categorie riguarda ogni estensione concessa (vedi incollocabilità, assegni, provvidenze, il trattamento per le vedove nei primi tre anni, assegni integrativi per gli orfani o la moglie e così via). Tutto questo, indubbiamente, deve essere concesso in funzione di questa assimilabilità che deve essere ormai affermata e riconosciuta anche per legge, e riconosciuta, direi, non in funzione di una legislazione già acquisita, ma in funzione di un principio permanentemente operante, come dice giustamente la sentenza del Consiglio di Stato. Ed è indubbio che allora è giusto che gli invalidi per servizio e i loro congiunti abbiano, in seguito alle variazioni e agli aumenti intervenuti nelle pensioni di guerra, ad ottenere analoghe variazioni ed aumenti ottenuti dagli invalidi di guerra.

Molto brevemente cercherò adesso di illustrare il disegno di legge governativo, poiché, come ho detto, noi non possiamo prendere a base il disegno di legge n. 536, il quale è tutto ispirato ad un principio non accettabile, quello della intercambiabilità delle cause; cioè che gli invalidi per servizio possono essere considerati anche invalidi di

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

66ª SEDUTA (25 novembre 1970)

guerra, così come gli invalidi di guerra possono essere considerati, oltretutto tali, invalidi per servizio ai fini dell'opzione.

In sostanza il disegno di legge governativo non fa che rendere applicabili agli invalidi per servizio tutte le innovazioni portate dalla legge 18 marzo 1968, n. 313. Questo ai fini delle tabelle della classificazione delle infermità, ai fini della tabella di superinvalidità, della tabella dei cumuli e della tabella F. 1 per calcolare il complesso di due o più infermità, ai fini dell'incollocabilità fino al 65° anno e ai fini, anche, della non cumulabilità tra l'assegno di incollocabilità, l'assegno di previdenza e l'indennità integrativa speciale e le quote di aggiunta di famiglia; mentre invece è concessa la cumulabilità dell'assegno di incollocabilità e l'assegno di previdenza, così come stabilito dall'articolo 6, comma 1 della legge 18 maggio 1967, n. 318.

Chiedo venia di una maggiore elencazione di questi provvedimenti; cioè: l'aumento dell'assegno di superinvalidità, che viene portato alla stessa misura di quello goduto dal pensionato di guerra; l'assegno complementare che viene portato a 444.000 lire annue, come quello per le pensioni di guerra; l'assegno di incollocamento che da 174.000 lire viene portato a 204.000 annue, come quello di guerra; l'assegno di previdenza, pure di 174.000 lire annue, viene parimenti portato a 204.000 lire annue; e inoltre, per quanto riguarda il trattamento di incollocabilità, il diritto, fino al 65° anno, alla differenza tra la pensione di prima categoria con tutti gli accessori e la pensione effettivamente goduta, e dopo il 65° anno la corresponsione, invece, di un assegno pari alla pensione minima prevista per gli assicurati dell'INPS, in aggiunta al trattamento stabilito per la categoria alla quale sono ascritti.

L'articolo 9 poi estende agli invalidi per servizio l'indennità di assistenza e di accompagnamento nella stessa misura concessa agli invalidi di guerra, ed estende la facoltà di scelta dell'accompagnatore militare con indennità ridotta.

L'articolo 10 applica ai mutilati e invalidi per servizio tutte le norme relative agli assegni rinnovabili, cioè la proroga

fino a due anni, in base agli atti e alla relativa liquidazione. La concessione dell'assegno rinnovabile non può eccedere i quattro anni per gli invalidi affetti da un'infermità di cui alla tabella E, dopo di che deve loro essere concessa la pensione definitiva.

L'articolo 11 concede un assegno di cura ai tubercolotici titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari.

L'articolo 12 applica agli invalidi per servizio tutte le norme relative all'aggravamento, cioè la possibilità di presentare, senza limiti di tempo, la domanda di aggravamento che, se respinta, non può essere rinnovata più di due volte per la stessa infermità.

L'articolo 13 estende alle vedove ed ai figli dei titolari di trattamento privilegiato ordinario di prima categoria lo stesso trattamento di cui godono le vedove dei grandi invalidi di guerra di prima categoria, per la durata di tre anni, dopo di che comincia a decorrere il trattamento di pensione previsto dalle disposizioni in vigore, salvo il diritto alla reversibilità ordinaria del trattamento privilegiato di guerra.

L'articolo 14 porta invece una innovazione rispetto al sistema preesistente concernente le pensioni privilegiate ordinarie di settima e di ottava categoria. Attualmente la pensione anche per gli invalidi per servizio viene concessa in relazione ad una percentuale di quella di prima categoria (al riguardo preannuncio fin d'ora che insieme ai colleghi Segnana, Ferri e Belotti ho predisposto un emendamento tendente ad elevare le relative percentuali): ora, la pensione minima di riposo è costituita dal 44 per cento dello stipendio o paga percepiti. Succede così che molti invalidi per servizio che hanno prestato anche 12 anni di servizio effettivo e che potrebbero quindi godere della pensione minima ricevono invece un trattamento meno favorevole, liquidando una pensione inferiore, rispetto a coloro che vanno a riposo per invalidità non dipendente da causa di servizio o, addirittura, per scarso rendimento. In altri termini, chi è collocato a riposo perchè ritenuto mediocre per due o tre esercizi successivi dopo 12 anni di servizio gode del minimo della pensione, cioè del 44 per cen-

to dello stipendio o paga percepiti, mentre chi è collocato a riposo per invalidità di servizio dopo lo stesso numero di anni ha diritto ad una pensione inferiore. Con l'articolo 14 del disegno di legge si elimina quindi la sperequazione esistente tra gli stessi, per così dire, servitori dello Stato che sono però andati a riposo per cause diverse.

L'articolo 15 estende poi ai figli degli invalidi per servizio titolari di trattamento privilegiato ordinario di prima categoria tutte le norme in vigore per gli orfani dei caduti per servizio.

L'articolo 16 indica in quali casi e con quale decorrenza (1° gennaio 1969) i miglioramenti previsti da taluni articoli del presente provvedimento sono concessi d'ufficio, mentre il successivo articolo 17 detta la procedura e fissa la decorrenza per la concessione di determinati benefici spettanti a coloro che sono titolari di pensione o assegno liquidati con decreto emanato prima della data di entrata in vigore del provvedimento in esame. In particolare, per ottenere la concessione dei benefici previsti dagli articoli 1 (tabelle A, E ed F. 1), 6 (primo comma), 10, 12, 13 e 14 i titolari di cui trattasi debbono presentare domanda all'Amministrazione centrale da cui dipendevano all'atto della cessazione dal servizio. Tali articoli si riferiscono agli assegni rinnovabili, all'aggravamento delle infermità, al trattamento speciale delle vedove e degli orfani e alla riliquidazione: concernono cioè dei casi in cui l'Amministrazione *motu proprio* non avrebbe la possibilità di agire senza una specifica domanda da parte dell'interessato.

A questo punto vi è da osservare peraltro che l'equiparazione che è nello spirito della legge non risulterebbe completa per due categorie ove non venissero previsti alcuni miglioramenti. Attualmente infatti non esiste pariteticità di trattamento tra gli invalidi per servizio e gli invalidi di guerra in ordine all'indennità *una tantum*: per eliminare tale disparità mi riservo di proporre un articolo 11-*bis* del seguente tenore:

« In deroga alle norme di cui agli articoli 6 e 7 del decreto luogotenenziale 20

maggio 1917, n. 876, è consentito il cumulo dell'indennità per una volta tanto per infermità ascrivibili alla tabella B annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, con la pensione o l'assegno rinnovabile per infermità ascrivibile alla tabella A annessa alla legge stessa. Le due attribuzioni si effettuano distintamente ma l'ammontare dei due trattamenti non potrà, in alcun caso, superare la misura del trattamento complessivo, che sarebbe spettato all'invalido, qualora le infermità classificate alla tabella B fossero state ascritte all'8ª categoria della tabella A », con il quale in definitiva si estendono agli invalidi per servizio tutte le norme valevoli ai fini della liquidazione dell'indennità *una tantum* per gli invalidi di guerra. Lo stesso dicasi per quanto riguarda la 13ª mensilità, in ordine alla quale esiste oggi una notevole sperequazione, in quanto questa viene concessa soltanto agli invalidi per servizio di prima categoria mentre in base alla legge 18 marzo 1968, n. 313, la stessa è stata estesa, per quanto si riferisce agli invalidi di guerra, a tutte le altre categorie. Con un emendamento da me predisposto insieme ad altri colleghi si intenderebbe invece estendere tale miglioramento, che comporta una spesa complessiva di 30 milioni, anche agli invalidi per servizio: e ciò sempre in relazione ai principi stabiliti nelle leggi del 1959 e del 1964 che a rigore dovrebbero già essere efficaci — così come è detto nella sentenza del Consiglio di Stato — in quanto costituiscono una affermazione di valore assoluto e permanente. Il testo di questo emendamento (articolo 13-*bis*) è il seguente:

« L'articolo 2 della legge 3 aprile 1958, n. 474, è sostituito dal seguente:

« A favore di coloro che al 16 dicembre di ogni anno risultino titolari di pensione od assegno privilegiato ordinario di 1ª categoria è concessa un'indennità speciale annua, non reversibile, pari alla differenza tra una mensilità del trattamento complessivo spettante alla data suddetta, a titolo di pensione e di assegni accessori, e l'importo della 13ª mensilità dovuta ai sensi della citata legge 26 novembre 1953, n. 876.

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

66ª SEDUTA (25 novembre 1970)

L'indennità speciale, pari sempre alla differenza tra una mensilità del trattamento complessivo spettante al 16 dicembre di ogni anno, a titolo di pensione e di assegni accessori, e l'importo della 13ª mensilità dovuta ai sensi della citata legge 26 novembre 1953, n. 876, spetta anche ai titolari di pensione od assegno privilegiato ordinario per invalidità ascritte alle categorie dalla seconda alla ottava.

L'indennità di cui al precedente comma è concessa su domanda, a condizione che gli interessati non svolgano comunque alla data sopra indicata un'attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di altri ed inoltre, per i soli invalidi ascritti alle categorie dalla seconda all'ottava, qualora gli interessati risultino, ai sensi delle leggi in vigore, non assoggettabili all'imposta complementare progressiva sul reddito.

L'indennità speciale di cui al presente articolo è corrisposta dalle Direzioni provinciali del tesoro competenti nella seconda quindicina del mese di dicembre di ogni anno.

Nella domanda gli interessati debbono impegnarsi, a pena di irricevibilità, a segnalare tempestivamente alle Direzioni provinciali del tesoro il venir meno delle condizioni richieste.

La domanda di cui sopra è utile anche per la concessione del beneficio negli anni successivi a quello di presentazione ».

Parimenti, per quanto riguarda le percentuali base, si proporrebbe di aggiungere dopo l'articolo 14 gli articoli 14-bis e 14-ter con i quali si intende aumentare tali percentuali così come già è stato fatto per gli invalidi di guerra, prevedendo la liquidazione delle pensioni nella misura del 90, 80, 70, 60, 50, 40 e 30 per cento della pensione di prima categoria per le infermità ascrivibili rispettivamente alle categorie seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima e ottava.

Le pensioni di guerra dalla prima alla sesta categoria prevedono inoltre — anche se sono stati elaborati dei disegni di legge con i quali si intende sopprimerlo facendolo riassorbire nella pensione base — un asse-

gno integrativo non reversibile. Al riguardo abbiamo predisposto un emendamento (articolo 14-*quater*) con il quale si estende agli invalidi per servizio il godimento di tale assegno integrativo non reversibile.

Vi è poi da rilevare che le pensioni di guerra dirette attualmente non sono soggette al pagamento nè dell'imposta di ricchezza mobile nè dell'imposta complementare, mentre sono soggette alla ritenuta del Fondo tesoro. Fino al 1952 il trattamento per le due categorie, sotto questo punto di vista, è stato uguale: ad un certo momento invece, mentre per le pensioni ordinarie si è fatto luogo ad un aumento del netto goduto assoggettando però tutto l'importo, e quindi tutti gli aumenti successivi, al pagamento dell'imposta di ricchezza mobile e dell'imposta complementare, per le pensioni di guerra si è stabilita, sulla base dell'articolo 27 e dell'ultimo comma dell'articolo 86 della legge 18 marzo 1968, n. 313, l'esenzione dalle stesse imposte. Ora, da parte dell'Associazione degli invalidi per servizio è stata avanzata la richiesta della esenzione delle pensioni oltre che dal pagamento di queste imposte anche dal pagamento della ritenuta al Fondo tesoro: tale ultima richiesta, a mio parere, andrebbe però oltre quello che è stato concesso agli invalidi di guerra, per cui ritengo che non possa essere accolta, mentre debbano essere senz'altro applicate anche agli invalidi per servizio — e a tal fine proporrò un apposito emendamento — le agevolazioni e le esenzioni che già sono state concesse agli invalidi di guerra.

Mi riservo infine di presentare — sempre allo scopo di equiparare i trattamenti delle due categorie — un ultimo emendamento aggiuntivo (articolo 14-*sexies*) tendente ad estendere ai gradi invalidi per servizio l'assegno speciale annuo a favore dei grandi invalidi di guerra, fruente di assegno di superinvalidità, di cui alla legge 18 ottobre 1969, n. 751.

Con l'introduzione nel testo del disegno di legge n. 1358 di tali emendamenti ritengo che si possa veramente parlare di completa equiparazione delle norme che regolano le due categorie; disegno di leg-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

66ª SEDUTA (25 novembre 1970)

ge n. 1358 che io pertanto invito la Commissione ad approvare, mentre non posso concordare sul disegno di legge n. 356 che — ripeto — non solo contiene una equiparazione nei benefici, ma stabilisce un principio di intercambiabilità delle cause che, a mio parere, non è accoglibile.

**PRESIDENTE.** Ringrazio il senatore Zugno per la sua ampia ed approfondita relazione. Poichè non si fanno osservazioni, resta allora stabilito che verrà preso a base della discussione il disegno di legge n. 1358.

**SOLIANO.** So che c'è stato un incontro tra il collega Zugno e una rappresentanza dell'Associazione degli invalidi per servizio: so anche che l'Associazione in questione chiede che siano introdotti nel disegno di legge governativo articoli già compresi nella formulazione originaria del disegno di legge predisposta dal Ministero dell'interno e successivamente soppressi. Gradirei conoscere il pensiero dell'onorevole relatore su tali richieste.

**ZUGNO, relatore.** Ringrazio il senatore Soliano per avermi rivolto tale quesito, in quanto in tal modo mi permette di dichiarare che gli emendamenti ai quali ho fatto cenno esplicito nel corso della mia relazione e che mi riservo di presentare insieme ad altri colleghi si riferiscono appunto a tutte quelle norme che erano già previste nello schema di disegno di legge originariamente predisposto dal Ministero dell'interno. La sola modifica richiesta dalla categoria che non ritengo accettabile è quella riguardante l'intercambiabilità (attraverso opzioni) dei trattamenti pensionistici a seconda che la causa di invalidità sia da ricondursi a eventi di guerra o di servizio.

Ho già detto che questo principio non lo posso accettare e per tale ragione ho preso a base della discussione, anzichè il disegno di legge presentato dal Gruppo comunista, quello n. 1358 proposto dal Governo.

Infatti, stabilire il principio di intercambiabilità delle cause di invalidità attraverso opzioni verrebbe a ledere quella che è la struttura delle pensioni stesse. Cioè, si consentirebbe all'invalido per cause di servizio di liquidare anche la pensione di guerra, pensione che ha un'altra causa, un altro titolo.

Che poi l'invalido abbia la possibilità di liquidare anche la pensione privilegiata ordinaria si deve al fatto che egli può avere due titoli: uno come invalido di guerra (che gli dà diritto alla pensione di guerra) ed un altro perchè la sua cessazione dal servizio è dovuta proprio ad invalidità di guerra. Pertanto, in questo caso l'indennità di guerra è assimilata alla causa di servizio. In definitiva, se un invalido ha prestato servizio per un certo periodo di tempo alle dipendenze di enti pubblici o privati ha la possibilità di chiedere la liquidazione della pensione privilegiata ordinaria.

Comunque, questa pensione non può essere commutata con quella di guerra.

Ripeto, nella mia veste di relatore ho esaminato le varie proposte che sono state avanzate, ma ritengo che anche il Governo sarà d'accordo con me sull'opportunità di esaminare il trattamento ed i benefici delle due categorie pure mantenendoli nell'alveo proprio di ognuna.

**SOLIANO.** Il collega Zugno ha svolto una brillante relazione che ha dimostrato la suo padronanza della materia; per me, al contrario, è estremamente difficile seguire e comprendere a fondo i termini della discussione. In particolare, non ho ben compreso se le associazioni interessate hanno chiesto al relatore di presentare proposte il cui contenuto, già compreso nella originaria formulazione del disegno di legge ministeriale, è stato poi soppresso.

**ZUGNO, relatore.** Gli emendamenti da me illustrati nel corso della relazione sono proprio quelli cui si riferisce il senatore Soliano; però aggiungo di essere contrario all'articolo 20 ed alla seconda parte dell'articolo 18 del provvedimento che,

comporterebbero una ulteriore spesa di 700 miliardi e più rispetto al previsto.

**STEFANELLI.** Desidererei chiedere alla cortesia del senatore Zugno un chiarimento: le associazioni dei mutilati per servizio, dopo l'incontro che c'è stato tra una delegazione delle associazioni stesse ed il relatore, sono rimaste soddisfatte dell'impostazione e degli emendamenti dall'onorevole Zugno presentati o ci sono riserve?

**ZUGNO, relatore.** Gli incontri sono stati due e la delegazione della categoria interessata ha accettato tutte le proposte da me avanzate, anzi, non ha chiesto nè l'approvazione dell'articolo 20 nè quella della seconda parte dell'articolo 18 ai quali io stesso, come ho detto, sono contrario.

Preciso inoltre che, nel corso del secondo incontro, mi sono reso conto, dopo un approfondito esame, che l'articolo 12, che in un primo momento mi era parso inaccoglibile, è invece accettabile. Mi è stato infatti chiarito che solo in caso di aggravamento delle infermità degli invalidi per servizio si possono adeguare le relative disposizioni a quelle in vigore per gli invalidi di guerra concedendo una seconda indennità *una tantum* che diventa cumulabile con la prima. Ripeto, questo principio, già sancito per gli invalidi di guerra, è giusto che venga esteso anche agli invalidi per servizio.

**SEGNANA.** Condivido pienamente le osservazioni fatte dal senatore Zugno nel corso della sua esposizione e, per quanto riguarda la discussione generale del provvedimento in esame, non ho da parte mia nulla da aggiungere.

Ritengo tuttavia doveroso far presente alla Commissione che vi è da parte degli interessati una grande aspettativa per l'approvazione di queste norme che sarebbe veramente auspicabile poter approvare prima del 3 dicembre prossimo proprio per dare a questi cittadini, particolarmente benemeriti nei confronti della comunità nazionale, un attestato di solidarietà e di riconoscimento per l'invalidità da essi riportata per cause di servizio.

Sono dunque favorevole all'immediato passaggio all'esame degli articoli sui quali mi riservo di intervenire con eventuali osservazioni o emendamenti che ritengo inutile esporre in sede di discussione generale.

**BIAGGI.** Desidero, a nome del mio Gruppo, associarmi al voto favorevole che si prevede verrà dato su questo disegno di legge il quale va incontro alla lunga attesa degli invalidi per servizio.

Da parte nostra contribuiremo con un apporto critico alla migliore formulazione del suo testo nel momento in cui esamineremo i singoli articoli.

**FADA.** Sono anch'io favorevole al disegno di legge in esame ed all'impostazione datane dal senatore Zugno; ritengo che non ci rimanga da fare altro che passare alla disamina dei singoli articoli sui quali mi riservo, eventualmente, di intervenire e di proporre modifiche.

**FORMICA.** Il mio Gruppo è favorevole al provvedimento e, da parte mia, interverrò nel corso dell'esame degli articoli.

**DELUCA.** Sono completamente d'accordo circa l'equiparazione tra le due categorie in oggetto perchè in uguale considerazione devono essere tenuti gli invalidi di guerra e quelli per cause di servizio. Nel corso della discussione degli articoli mi riservo di intervenire più dettagliatamente.

**ZUGNO, relatore.** Ringrazio gli onorevoli senatori intervenuti nel dibattito e sono soddisfatto nel constatare che l'impostazione data al provvedimento in esame è condivisa, in linea di massima, da tutta la Commissione.

Vi è un'ultima questione che desidero illustrare; dagli emendamenti da me proposti deriva una maggiore spesa di 400 milioni rispetto agli 850 previsti.

All'articolo 20 si dice che, per l'appunto, all'onere di lire 850 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1969 e 1970 si farà fronte, rispettivamente, a carico del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)66<sup>a</sup> SEDUTA (25 novembre 1970)

del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969 e mediante riduzione del corrispondente capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970.

Ebbene, la cifra di lire 850 milioni, come ho detto, dovrebbe essere elevata a 1.250 e, inoltre, bisognerà aggiungere lo stanziamento per il bilancio 1971.

Per quanto riguarda la copertura di questo maggiore onere, a mio avviso, il Governo dovrebbe far ricorso al fondo globale.

**S I N E S I O**, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Desidero compiacermi con il senatore Zugno per l'ampia relazione svolta in modo così preciso e, oserei dire, tecnico.

Dico subito che, come rappresentante del Ministero del tesoro, ero venuto qui stamani pronto all'approvazione del disegno di legge; il relatore, però, mi ha messo di fronte alla necessità di aumentare ulteriormente la spesa preventivata di 400 milioni e la Commissione si renderà certamente conto che il Governo ha bisogno di un breve rinvio per reperire i mezzi di copertura occorrenti a far fronte a questo maggiore onere.

Per di più, come giustamente ha detto il senatore Zugno, bisognerà modificare l'articolo 20 nel senso di far riferimento anche all'anno finanziario 1971 per il quale è stato già presentato il bilancio preventivo.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio. Senonchè stamattina, giustamente, anche per le richieste avanzate, sia dalle categorie, sia anche per poter temperare la stessa proposta che veniva dal Ministero dell'interno, il relatore Zugno ha proposto emendamenti al disegno di legge n. 1358 che propongono indubbiamente un maggior onere. Si ravvisa quindi l'opportunità di un rinvio perchè è necessario determinare l'ammontare della maggiore spesa e reperire, eventualmente, il maggior stanziamento, facendo sempre salve eventuali eccezioni che potrebbero derivare dall'approfondito esame della materia per quanto riguarda le pensioni di guerra; cioè salve le questioni di principio poichè non possiamo vedere scavalcate quelle che sono state fino ad oggi le norme regolamentari

delle pensioni di guerra. Rimane in piedi il problema della determinazione del nuovo onere che è stato valutato, grosso modo, superiore di un terzo di quello previsto; per cui chiedo che si possa dare al Governo la possibilità di vedere dove reperire i fondi, in quale capitolo impostare questi oneri, per poter procedere all'approvazione della legge.

**P R E S I D E N T E**. Vi è dunque una richiesta precisa dell'onorevole sottosegretario Sinesio, il quale chiede di avere il tempo di esaminare il problema dell'ulteriore copertura. Penso che la Commissione non abbia nulla da eccepire a questo proposito, salvo aggiungere la preghiera di vedere se è possibile risolvere questo problema con rapidità. Aggiungo anche un dubbio che mi è sorto in questo momento: essendo noi nella necessità di tener conto anche dell'esercizio finanziario 1969, il disegno di legge, qualora non fosse approvato entro il 31 dicembre 1970 dall'altro ramo del Parlamento, ci verrebbe restituito, perchè non è indicata la clausola di deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, che consenta di utilizzare nel secondo esercizio successivo i fondi stanziati; e quindi dovrebbe essere introdotta questa formula: « Anche con eventuale deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 ».

**Z U G N O**, *relatore*. Io ho detto all'inizio come questo provvedimento sia urgente.

**S I N E S I O**, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Oggi stesso cercherò di risolvere il problema.

**Z U G N O**, *relatore*. Lo stesso Ministero dell'interno lo ha sollecitato, e quindi vuol dire che ha veramente intenzione di darvi un seguito pratico, concreto, il più rapidamente possibile. D'altronde ho accennato all'inizio che non dobbiamo legiferare sotto la minaccia di manifestazioni, ma, dal momento che sono organizzate, cerchiamo di evitarle. Le strade, per riuscire, sarebbero due: la prima di approvare gli articoli chiedendo la rimessione in Aula del disegno di legge, in modo di dare al Governo, eventualmente, la possibilità di esaminare esaurientemente la

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)66<sup>a</sup> SEDUTA (25 novembre 1970)

situazione; la seconda, che entro domani il Governo ci facesse conoscere se accetta queste proposte.

S I N E S I O , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi propongo di venire domani a portare la risposta.

P R E S I D E N T E . Devo informare che il relatore ha proposto alcuni emendamenti, del cui testo verrà dato atto nel verbale, emendamenti che io prego i funzionari di far ciclostilare, affinché possano essere distribuiti.

Poichè nessun altro domanda di parlare, la discussione viene rinviata ad altra seduta, che mi auguro sia quella di domani.

(*Così rimane stabilito*).

#### Discussione e rinvio del disegno di legge:

**« Conversione al 6 per cento delle obbligazioni opere pubbliche in circolazione a tasso inferiore e istituzione di un diritto di contingenza sui mutui concessi dalle sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e impianti di pubblica utilità » (1204), d'iniziativa dei senatori Segnana ed altri**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Segnana, Trabucchi, Alessandrini, Montini, Belotti, Corrias Efisio, Zugno, Dalvit, Brusasca, De Luca, Brugger e Oliva: « Conversione al 6 per cento delle obbligazioni opere pubbliche in circolazione a tasso inferiore e istituzione di un diritto di contingenza sui mutui concessi dalle sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e impianti di pubblica utilità ». Per tale disegno di legge, che era all'ordine del giorno in sede referente, fu richiesto da parte della Commissione il passaggio in sede deliberante, e in tale sede il provvedimento torna oggi al nostro esame. Debbo far presente che, per informazioni favoritemi da uno dei presentatori, il disegno di legge 1331 è dagli stessi presentatori legittimamente considerato non esaminabile in sede deliberante. Naturalmente, secondo il

loro diritto, i presentatori si sono riservati, in sede di esame legislativo del disegno di legge n. 1204, di presentare proposte di emendamenti legati alla sostanza del disegno di legge n. 1331.

Premesso questo, e ricordato che per il disegno di legge n. 1204 è stato già riferito in precedenza, dichiaro aperta la discussione generale.

F A D A , *relatore*. Signor presidente, prendo volentieri la parola che mi ha gentilmente concesso, però, se fosse possibile, vorrei rapidamente concentrare la questione di cui per la quarta volta parliamo. Penso di dover far grazia alla Commissione di tutti gli antecedenti e della questione in sè, perchè l'abbiamo, ripeto, già discussa ampiamente. Ciò che desidero dire, in rapporto ai disegni di legge nn. 1204 e 1331 riguarda esattamente questo: che con una dichiarazione, del resto anche ufficiale, fatta qui, in Commissione, dal senatore Banfi, lo stesso senatore fece presente che non si opponeva al passaggio in sede legislativa del disegno di legge n. 1204, anche se non fosse contemporaneamente passato in deliberante il disegno di legge n. 1331, in sostanza richiedendo una convergenza, che mi permetterei di proporre, di entrambi i disegni di legge, su un testo, chiamiamolo così, unificato.

Il testo unificato, che comporta modifiche agli articoli 1 e 2, nonché la soppressione degli articoli 3 e 4, è il seguente:

#### Art. 1.

Il tasso di interesse delle obbligazioni emesse dalle sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità, istituite ai sensi della legge 6 marzo 1950 n. 108, e della legge 11 marzo 1958, n. 238, è elevato dal 5 per cento al 6 per cento a partire dalla cedola scadente il 1<sup>a</sup> aprile 1971.

#### Art. 2.

A copertura della maggiorazione del tasso di cui all'articolo 1 è istituito un diritto di contingenza che le sezioni opere pubbliche

5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)66<sup>a</sup> SEDUTA (25 novembre 1970)

applicheranno nella misura massima dell'1 per cento annuo sui mutui erogati a tutto il 31 dicembre 1970 al tasso del 5 per cento nonchè su quelli stipulati con contratto condizionato fino alla data predetta ai medesimi tassi del 5 per cento.

Il diritto di contingenza da applicarsi dalla Sezione autonoma di cui alla legge 6 marzo 1950, n. 108, è stabilito nella misura dello 0,25 per cento annuo. Tale diritto verrà corrisposto dai mutuatari per la residua durata del mutuo, salvo quanto disposto dal comma seguente, in due rate uguali in corrispondenza delle singole semestralità, a partire da quella scadente il 31 dicembre 1970, e verrà commisurato al capitale residuo alla fine di ciascun semestre precedente.

Il diritto di contingenza ha carattere temporaneo e potrà pertanto essere revocato con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, in relazione alla situazione del mercato finanziario.

Il diritto di contingenza verrà applicato nelle stesse misure e nei termini di cui sopra anche sui mutui in contanti, in relazione ai quali siano state emesse obbligazioni al 5 od al 5,50 per cento.

### Art. 3.

Gli enti pubblici mutuatari o garanti dei mutui apporteranno le apposite variazioni nei bilanci di previsione in relazione al diritto di contingenza istituito con la presente legge.

**PRESIDENTE.** Per quale motivo sono stati soppressi gli articoli 3 e 4 del disegno di legge n. 1204?

**F A D A , relatore.** Perchè sono inutili. E la loro ampia formulazione è stata sostituita dalle modifiche apportate agli articoli 1 e 2.

**S I N E S I O , sottosegretario di Stato per il tesoro.** Quadruplicando però l'onore comportato dal provvedimento.

**F A D A , relatore.** Posso assicurare l'onorevole Sottosegretario a questo proposito. L'onere resta immutato.

**S I N E S I O , sottosegretario di Stato per il tesoro.** Debbo in primo luogo confermare che le precedenti riserve di carattere generale del Governo (tutto questo infatti in qualche modo si paga!) sono state superate appunto per venire incontro alle legittime aspettative degli interessati. Saremmo stati quindi favorevoli all'approvazione integrale del disegno di legge n. 1204, così come è stato predisposto: di fronte al nuovo testo unificato proposto dall'onorevole relatore, che indubbiamente comporta uno spostamento molto forte per quanto riguarda l'onere, sono però costretto a chiedere un breve rinvio per valutare dal punto di vista tecnico la portata di queste nuove proposte.

**F A D A , relatore.** Sono talmente convinto che i due testi sono identici che non ho alcuna difficoltà ad accettare senz'altro il disegno di legge n. 1204, sul quale il rappresentante del Governo si è dichiarato d'accordo. Mi permetto solo di far presente che tecnicamente la sua formulazione è ridondante.

Desidero peraltro rilevare che l'accordo intervenuto prevedeva che il testo unificato del quale ho dato lettura avrebbe portato le firme di tutti i presentatori dei due disegni di legge; è implicito quindi — e credo che non vi sia alcuna difficoltà a darlo per acquisito — che i firmatari del disegno di legge n. 1331, i quali hanno aderito al testo unificato, che però troverebbe degli ostacoli di natura tecnica e non sostanziale da parte del Governo, nel momento stesso in cui si decidesse di approvare il disegno di legge numero 1204 diventerebbero automaticamente firmatari anche di quest'ultimo.

**PRESIDENTE.** L'onorevole relatore aderisce allora alla proposta, che mi pare molto ragionevole, fatta dall'onorevole rappresentante del Governo, di rinviare la

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

66ª SEDUTA (25 novembre 1970)

discussione a domani mattina onde acquisire ulteriori elementi di giudizio?

F A D A , *relatore*. Aderisco senz'altro anche perchè sono del tutto tranquillo trattandosi di una questione puramente tecnica.

S I N E S I O , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. La ringrazio a nome del Governo.

S O L I A N O . Poichè ho sentito che c'è l'intenzione di tornare al testo del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Segnana ed altri, vorrei sapere se è stato valutato esattamente l'onere che ricadrà sugli enti locali.

F A D A , *relatore*. Cosa intende con l'espressione: « valutato esattamente l'onore che ricadrà sugli enti locali »?

S O L I A N O . Vorrei sapere cioè che cosa dovranno pagare in più gli enti locali.

F A D A , *relatore*. Esattamente lo 0,70 in media sulla quota residua...

S O L I A N O . Mi permetta, signor Presidente, di puntualizzare una questione: perchè, in occasione di altri provvedimenti, l'onore derivante dall'aumento dei tassi di interesse è stato accollato allo Stato mentre, in questo caso, le conseguenze economiche del disegno di legge ricadono sugli enti locali?

F A D A , *relatore*. Credo che il Governo, nelle sedute precedenti dedicate a quest'ar-

gomento, abbia chiarito la propria impostazione in rapporto a questa ipotesi.

S I N E S I O , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ho infatti detto che, se non si adottasse questa soluzione, la spesa sarebbe quadruplicata.

F O R M I C A . Sarei grato al rappresentante del Governo se, nella sede competente, venisse valutata la possibilità di porre questi oneri a carico dello Stato.

Si potrebbe cioè rinviare di 24 o 48 ore la discussione del provvedimento e, nel frattempo, ripeto, il Governo potrebbe esaminare le conseguenze di questa impostazione che, tra l'altro, era alla base del disegno di legge da noi presentato in materia.

Lei comprende, onorevole Sottosegretario, che altrimenti noi ci troveremmo in difficoltà nell'aderire al testo unificato del provvedimento.

P R E S I D E N T E . Se nessun altro domanda di parlare, a seguito della richiesta del senatore Formica, il seguito della discussione del provvedimento è rinviato alla seduta di domani, per dar tempo all'onorevole sottosegretario Sinesio di valutare la possibilità di porre gli oneri derivanti dal provvedimento stesso a carico dello Stato.

*(Così rimane stabilito).*

*La seduta termina alle ore 12.*

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici  
DOTT. ENRICO ALFONSI